

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

CAPITOLATO LOTTO II

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO DEI GIARDINI REALI

Articolo 1

Oggetto

Il servizio ha ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande mediante utilizzo della struttura presente all'interno dei Giardini reali, denominata "Ombraio", all'interno della quale non è possibile cucinare, ma soltanto, eventualmente, ricondizionare gli alimenti.

Il servizio è reso secondo le indicazioni impartite dalla Fondazione Federico II, cui i Giardini reali sono affidati ai fini della fruizione turistica.

Il servizio è riservato ai soggetti che hanno acquisito il titolo alla fruizione dei Giardini reali.

Il servizio non include i banchetti, catering, cocktails resi all'interno dei Giardini reali senza utilizzo dell'Ombraio, ma l'Impresa è tenuta a curare l'evento, secondo il listino di cui all'allegato "4", se richiesto dalla Fondazione, che resta, tuttavia, libera di incaricare altro soggetto.

Articolo 2

Canone di concessione

Per la gestione del servizio è corrisposto mensilmente da parte dell'Impresa all'ARS un canone di concessione nella misura risultante dall'offerta formulata dall'aggiudicatario ai fini della partecipazione alla presente procedura.

Articolo 3

Personale

La Ditta, per l'espletamento del servizio, si avvale almeno delle seguenti unità di personale:

- 3 banconisti.

La ditta aggiudicataria assume tutto il personale che svolge l'attività all'interno del Bar-Ristorante dell'Assemblea, in quanto regolarmente iscritto da almeno sei mesi al LUL (Libro Unico del Lavoro), riferito all'unità produttiva interessata, con facoltà di esclusione del personale che svolge funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e controllo dell'impianto nonché dei lavoratori di concetto e/o degli specializzati provetti con responsabilità di coordinamento tecnico funzionale nei confronti di altri lavoratori.

Allegato al presente atto (All. 6) l'elenco, prodotto dall'Impresa uscente, delle unità lavorative iscritte da almeno sei mesi al LUL.

Articolo 3

Banchetti ed eventi

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa di curare banchetti, catering, cocktails all'interno dei Giardini Reali, in applicazione dei listini di cui all'allegato "4", restando inteso che l'Amministrazione rimane libera di rivolgersi anche ad altro operatore.

Articolo 4

Oneri a carico delle parti

L'Assemblea concede l'uso dei locali, delle attrezzature, la cui esatta consistenza è precisata in sede di verbale di consegna, i prelievi di energia elettrica, di forza motrice, di acqua, l'uso del riscaldamento e, per esigenze di servizio, di apparecchi telefonici collegati agli apparecchi centrali.

I locali consegnati con le relative attrezzature, sono conformi alle disposizioni di legge in materia di preparazione e conservazione di cibi e bevande e di sicurezza dei luoghi di lavoro. E' esclusiva responsabilità della Ditta il mantenimento dei requisiti di legge attraverso tutti gli interventi, anche urgenti, che dovessero rendersi necessari.

La Ditta utilizza esclusivamente attrezzature e macchinari conformi al decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss. mm. ii., siano questi di proprietà dell'Amministrazione o sua propria.

La Ditta assume in custodia locali, impianti ed attrezzature curandone la pulizia ordinaria e straordinaria, la disinfestazione ed ogni altro tipo di bonifica che si dovesse rendere necessaria, nonché la manutenzione ordinaria dei macchinari e delle attrezzature con obbligo di restituirli in perfetto stato d'uso, funzionamento e agibilità alla cessazione del rapporto. La manutenzione delle macchine ed attrezzature è effettuata da ditte autorizzate dalle case costruttrici. L'Assemblea controlla la regolarità dell'esecuzione degli interventi di manutenzione sui macchinari di sua proprietà. In difetto l'Assemblea provvede direttamente all'esercizio della manutenzione ordinaria decurtando i relativi importi dai crediti della Ditta, attraverso l'addebito sulla prima fattura utile ammessa a pagamento.

È fatto divieto alla Ditta di utilizzare gas in bombole per qualsiasi uso.

La Ditta ottempera a tutte le disposizioni contenute nel D.U.V.R.I., che sarà redatto in contraddittorio con l'Impresa aggiudicataria ed allegato al contratto.

E' fatto divieto alla Ditta di utilizzare i locali e le attrezzature per fini diversi da quelli oggetto del capitolato medesimo o per la preparazione di pasti o per la conservazione di prodotti i cui destinatari non siano quelli individuati nel presente capitolato.

Il gestore ottempera a tutte le disposizioni di legge ivi incluse quelle sanitarie, di pubblica sicurezza e di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, che regolano la gestione dei pubblici esercizi, esonerando l'Assemblea da ogni responsabilità.

La Ditta alla scadenza del contratto, e comunque al momento della cessazione del rapporto, espleta tutte le procedure di propria competenza per il trasferimento delle licenze e dei permessi per l'espletamento del servizio in questione in favore della nuova Ditta incaricata della gestione.

Articolo 5

Subappalto e cessione del contratto

Il subappalto e/o la cessione dell'appalto, anche parziale, sono consentiti entro i limiti previsti dalla legge.

Articolo 6

Assicurazioni ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

La Ditta assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati, eventualmente, alle persone ed alle cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato.

La Ditta si obbliga ad applicare ed a rispettare le norme in materia di sicurezza nel lavoro, nonché quanto previsto dal C.C.N.L. per i dipendenti di aziende del settore turismo ed, in particolare, la normativa in materia di “Cambi di gestione”.

I lavoratori in contratto di formazione e lavoro, fatte salve le disposizioni di legge, sono parimenti assunti in contratto di formazione e lavoro, restando a carico della gestione subentrante l'effettuazione del periodo di formazione e lavoro mancante rispetto al termine fissato dall'azienda cedente.

La Ditta ottempera a tutti gli obblighi verso i dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, ed in particolare quelle relativi agli orari. Nel caso di nuove assunzioni, il personale è munito di specifico titolo professionale.

La Ditta attua, nei confronti dei dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località e ciò anche se la Ditta non aderisce ad alcune delle organizzazioni di categoria che sottoscrivono il contratto.

Nel caso in cui la Ditta non corrisponda la retribuzione alle scadenze previste dalla legge ai dipendenti che svolgono il servizio nella propria sede, l'Assemblea, previa contestazione alla Ditta, può sospendere il pagamento delle fatture fino alla cessazione della violazione contrattuale.

Articolo 7

Penali, risoluzione per inadempimento e recesso

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sono contestati alla Ditta per iscritto. La Ditta comunica le proprie deduzioni all'Assemblea nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, sono applicate le penali.

Nel caso di applicazione delle penali, l'Assemblea provvede a recuperare l'importo sulla fattura del mese in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Il ripetuto accertamento del mancato rispetto delle disposizioni del presente capitolato costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Assemblea si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore massimo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali, in caso di cessione della ditta o di un suo ramo di azienda. In tali caso l'Assemblea ha facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno della Ditta.

Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'Assemblea, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi con raccomandata, nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.;
- b) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Assemblea.

Articolo 8

Assicurazione beni e danni derivanti dall'esercizio del servizio

La Ditta, prima della sottoscrizione del contratto, stipula contratto assicurativo per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio del bar-tavola calda e dall'uso delle macchine installate. Tale copertura comprende gli eventuali danni causati a terzi, al proprio personale, agli impiegati dell'Assemblea, agli onorevoli deputati nonché alle cose mobili ed immobili per un massimale unico di almeno euro 1.000.000,00.

La polizza è consegnata all'Assemblea ed i premi sono regolati dalla Ditta. L'Assemblea ha la facoltà di verificare il pagamento dei premi.

Articolo 9

Controversie

Per qualsiasi controversia in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto è competente esclusivamente il Foro di Palermo.

Articolo 10

Oneri fiscali e spese contrattuali

Le spese inerenti alla stipula del contratto e consequenziali, sono a carico della Ditta, unitamente ad ogni altro onere dipendente dall'espletamento del servizio.

Articolo 11

Stipula del contratto e durata

La stipula del contratto avviene, previa acquisizione della documentazione antimafia di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici.

L'affidamento del servizio ha la durata di anni quattro dall'avvio del servizio.

Resta esclusa la facoltà dell'Impresa di disdire il presente contratto prima della scadenza.

L'Assemblea, decorso il primo anno, si riserva la più ampia facoltà, in qualsiasi momento, con semplice preavviso di mesi quattro, da darsi a mezzo di raccomandata, di disdire il contratto. In tale ipotesi nulla è dovuto alla Ditta ad alcun titolo.

Articolo 13

Norme regolatrici dell'appalto

L'appalto è eseguito con l'osservanza di quanto previsto:

- a) dal presente capitolato e relativi allegati;
- b) dal Regolamento interno di amministrazione e contabilità dell'Assemblea;
- c) dalla vigente normativa statale legislativa e regolamentare.